

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA**



**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2022
SOTTOMISURA 16.1**

**"Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di
produttività e sostenibilità dell'agricoltura"**

BANDO Sottomisura 16.1 Fase 1 "Setting Up/Avvio"

BANDO Sottomisura 16.1 Fase 2 "Implementazione del piano di progetto"

Approvato con D.D.G. n. 5428 del 29/12/2021,
modificato da D.D.G. n. 1811 del 03/05/2022 e D.D.G. n. 3281 DEL 03/08/2022

Sommario

1	Finalità e risorse	3
1.1	Finalità e obiettivi.....	3
1.2	Dotazione finanziaria.....	3
1.3	Beneficiari	4
2	Localizzazione	4
3	PRIMA FASE: Setting Up	5
3.1	Durata e termini di realizzazione dell'intervento	5
3.2	Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità.....	5
3.2.1	Rimborso spese forfettarie.....	6
3.3	Procedura di attivazione e presentazione della domanda di sostegno.....	6
3.3.1	Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno	7
3.4	Documentazione da allegare alla domanda di sostegno	7
3.5	Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi	7
4	SECONDA FASE: Implementazione del Piano di Progetto	8
4.1	Durata e termini di realizzazione dell'intervento	8
4.2	Massimali d'investimento.....	8
4.3	Forma e intensità del sostegno	8
4.4	Beneficiari e requisiti di ammissibilità	8
4.4.1	Beneficiari	8
4.4.2	Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità	8
4.5	Accordo di partenariato / cooperazione.....	9
4.6	Interventi e spese ammissibili	10
4.6.1	Spese non ammissibili	11
4.7	Procedura di attivazione e presentazione della domanda di sostegno.....	12
4.7.1	Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno	12
4.8	Documentazione da allegare alla domanda di sostegno	12
4.8.1	Documentazione da produrre a supporto della domanda di sostegno	12
4.9	Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi	14
5	Impegni ed obblighi del beneficiario	18
6	Disposizioni Finali.....	18
7	Complementarietà.....	19
8	Focus Area:.....	19
9	Definizioni specifiche dell'avviso:	19
10	Riferimenti normativi	23
11	Elenco degli allegati	27

1 Finalità e risorse

1.1 Finalità e obiettivi

La Sottomisura 16.1 è attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia PSR Sicilia 2014/2022, con testo approvato dalla Commissione Europea con decisione 8530 final del 19/11/2021.

La sottomisura sarà attuata in due fasi:

- **Fase 1** "setting-up": finalizzata a favorire la costituzione dei Gruppi Operativi (di seguito G.O.), tramite un'attività di animazione territoriale volta a diffondere le informazioni inerenti l'idea innovativa a ricercare soggetti da coinvolgere e a predisporre gli studi di fattibilità, anche con l'ausilio di un facilitatore. Il "prodotto finale" di questa fase è la proposta di Piano di progetto da presentare nella seconda fase;
- **Fase 2** "implementazione del Piano di progetto": finalizzata all'attuazione del Piano di progetto e alla costituzione formale del relativo G.O.

La Sottomisura ha l'obiettivo di favorire la costituzione dei Gruppi Operativi del Partenariato Europeo per l'Innovazione (PEI) in materia di produttività, sostenibilità dell'agricoltura attorno ad un'idea progettuale concreta, destinata a tradursi in un progetto innovativo e coerente con i fabbisogni del territorio, volto a collaudare e ad applicare pratiche, processi, prodotti, servizi, tecnologie e metodi gestionali nuovi, anche dal punto di vista dell'adattamento ad un nuovo contesto ambientale o geografico. La sottomisura contribuisce al miglioramento della capacità delle imprese di esprimere la domanda di innovazione e della capacità del mondo della ricerca di contestualizzare in ambito aziendale e interaziendale l'innovazione di prodotto, di processo, di mercato, organizzativa e gestionale.

In particolare la sottomisura contribuisce direttamente alla *focus area 3a Migliorare integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, mercati locali, le filiere corte*, e indirettamente alle focus area di cui al paragrafo 8 del presente bando e ai temi trasversali: innovazione, ambiente e mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.^{R1} Inoltre la sottomisura contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo strategico 1 della Strategia dello Sviluppo Sostenibile, COMPETITIVITÀ, RICERCA, INNOVAZIONE, DIGITALE -Sostenere la ricerca, lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo promuovendo una economia circolare, decarbonizzata e digitalmente avanzata, e dell'Obiettivo strategico 2 AMBIENTE, RISORSE NATURALI, ENERGIA E CLIMA - Conservare, tutelare e valorizzare l'ambiente e le risorse naturali per le transizioni ecologiche, energetiche e climatiche e la neutralità climatica.^{R1}

I contenuti del presente documento disciplinano gli aspetti specifici della Sottomisura 16.1 e per quanto non espressamente previsto nello stesso si rimanda alle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - versione 2014-2022 approvate con DDG n. 4239 del 12/11/2021.

Gli obiettivi dei piani strategici dovranno essere coerenti con l'art. 42 del TFUE e riguardare esclusivamente prodotti agricoli dell'Allegato I del Trattato che, anche a seguito di trasformazione, restano all'interno dell'allegato medesimo, in caso contrario i contributi saranno concessi in '*de minimis*', ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013.

1.2 Dotazione finanziaria

^{R1}La dotazione finanziaria del presente Avviso è pari ad € 6.000.000,00 di risorse aggiuntive Next Generation EU, suddivise in € 180.000,00 per la Prima Fase e € 5.820.000,00 per la Seconda Fase.

Per la Prima Fase potranno essere finanziati i costituenti G.O. che risulteranno destinatari del decreto di concessione del sostegno nella SECONDA FASE nel limite della dotazione finanziaria anzidetta.^{R1}

^{R1}L'ammissibilità delle domande, la concessione e l'erogazione del sostegno, restano subordinate all'approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche apportate alla scheda della sottomisura 16.1, già sottoposte al Comitato di Sorveglianza con la PS n. 2/2022 chiusa il 29/03/2022 con nota n. 21459. La Regione si riserva di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni all'avviso in relazione a quanto approvato dalla Commissione Europea. I richiedenti non avranno nulla ed in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Sicilia in caso di impossibilità di ammissione al sostegno (o erogazione) a causa della mancata approvazione da parte della Commissione Europea della proposta di modifica al PSR Sicilia 2014-2020.^{R1}

1.3 Beneficiari

Il beneficiario del sostegno della sottomisura è il costituendo Gruppo Operativo, come definito dagli art. 56 e 57 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Possono far parte dei G.O. tutti gli attori del processo di definizione, diffusione e adozione dell'innovazione e altri attori utili alla migliore riuscita del progetto:

- le imprese agricole, forestali e alimentari (da sole o in forma associata);
- università, centri studi e istituti di ricerca, pubblici e privati (detentori dell'innovazione);
- aziende sperimentali, centri o laboratori sperimentali (attuatori dell'innovazione);
- società e consulenti/tecnici;
- gli "innovation broker";
- altri componenti del partenariato correlati ai temi affrontati.

Si rimanda al paragrafo 9 per le specifiche definizioni.

Tutti i partner del Gruppo devono partecipare attivamente all'attuazione del Progetto ed essere direttamente responsabili della realizzazione di specifiche attività e pertanto beneficiari del sostegno.

Il G.O. deve essere formato da almeno due soggetti appartenenti alle seguenti categorie: aziende agricole, ricercatori, consulenti, aziende che lavorano nel settore agricolo, alimentare e forestale. In ogni caso deve essere garantita la presenza delle aziende agricole. Le aziende agricole, agroalimentari o forestali (con codice di attività ATECO prevalente agricolo o agroalimentare) aderenti al partenariato in qualità di soggetti beneficiari del trasferimento dell'innovazione devono operare sul territorio regionale con almeno una propria unità produttiva interessata dagli interventi previsti. Per gli altri soggetti aderenti al costituendo G.O., come ad esempio organismi di ricerca, esperti e imprese operanti in settori collegati, non è prevista alcuna limitazione territoriale rispetto alle zone di provenienza. Gli agricoltori all'interno dei G.O. possono essere rappresentati anche da loro forme associate (O.P., cooperative, ecc.) che siano in grado, per statuto o regolamento, di garantire la partecipazione economica al progetto delle imprese agricole e la ricaduta dell'innovazione sulle stesse.

L'Organismo di ricerca deve essere iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche di cui al D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382.

I soggetti componenti il G.O. devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei partner, che sarà il capofila e al momento della presentazione della domanda di sostegno, devono possedere i requisiti richiesti di cui al

successivo par. 4.4.2 del presente Avviso. Il capofila presenterà la domanda relativa al progetto in nome e per conto dei soggetti partecipanti e assumerà anche il coordinamento generale dello stesso.

I soggetti possono partecipare esclusivamente a un Gruppo Operativo nella qualità o di capofila o di partner. Unica eccezione per gli organismi di ricerca che possono partecipare a due G.O. di cui solo uno nella qualità di capofila, a condizione che trattasi di progetti attinenti a focus area 3a e a ^{R1}Settore/comparto prevalente del progetto distinto. ^{R1}

2 Localizzazione

Territorio regionale.

3 PRIMA FASE: Setting Up

3.1 Durata e termini di realizzazione dell'intervento

^{R1} Il tempo massimo concesso per la realizzazione degli interventi è fissato in 1 mese con decorrenza dalla data indicata con apposito avviso dell'AdG, termine entro il quale deve essere predisposta la documentazione di cui al successivo paragrafo 3.4. ^{R1}

3.2 Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

Il richiedente, che rispetta le caratteristiche di cui al punto 1.3, alla data di presentazione della domanda (rilascio informatico sul SIAN), deve:

1. costituire e aggiornare il fascicolo aziendale ogni volta che si registrano modifiche;
2. essere titolare di Partita Iva con codice di attività agricola, iscritto ai registri della C.C.I.A.A., nella sezione speciale aziende agricole (ove pertinente);
3. essere iscritto all'INPS (ove pertinente);

Nell'ambito della prima fase della sottomisura 16.1 sono ammissibili le iniziative che comprendono:

- interventi di animazione del territorio (incontri, focus group, workshop, seminari, visite in campo), legati alla ricerca dei partner necessari per l'implementazione del progetto; in tale ambito, è ammissibile anche l'eventuale utilizzo di un "innovation broker", al quale siano affidati la facilitazione nella formazione del partenariato di progetto e la messa in rete dei soggetti coinvolti;
- studi di fattibilità relativi all'idea progettuale (analisi dei fabbisogni e/o delle opportunità, indagini di marketing, ecc.) e/o studi propedeutici alla stesura del Piano di progetto e predisposizione della proposta di Piano di progetto da presentare nella seconda fase
- predisposizione del piano strategico da presentare nella seconda fase di attuazione dei G.O.;
- definizione del partenariato e predisposizione di una bozza di regolamento del potenziale G.O.

Con riguardo alle attività di animazione, il soggetto capofila del costituendo G.O. è tenuto a comunicare preventivamente per iscritto, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura: il luogo, la data, l'orario di svolgimento e l'argomento dell'attività di animazione che intende effettuare, ed eventuali modifiche e/o variazioni dei predetti dati.

Le azioni di animazione devono avere una **durata giornaliera minima di almeno 2 ore**, nella fascia oraria compresa tra le 9:00 e le 20:00. Per ciascuna iniziativa di animazione bisogna produrre:

- foglio firma per la registrazione dei partecipanti del personale tecnico, riportanti la tipologia e l'oggetto specifico dell'attività svolta, il luogo, la data e l'orario di inizio e di conclusione della stessa;
- verbale, completo anche di documentazione fotografica, sottoscritto dal soggetto capofila.

3.2.1 Rimborso spese forfettarie

Gli interventi relativi alla fase 1 sono riconducibili alle seguenti classi di costo e categorie di spesa secondo la profilatura presente sul SIAN:

Voci di spesa previste dal Piano Finanziario	Voci di spesa da riportare sul SIAN in domanda di pagamento
Interventi di animazione del territorio (incontri, focus group, workshop, seminari, visite in campo)	^{R1} AIUTO FORFETTARIO ^{R1}
Studi di fattibilità relativi all'idea progettuale (analisi dei fabbisogni e/o delle opportunità, indagini di marketing, ecc.) e/o studi propedeutici e predisposizione della proposta di Piano di progetto da presentare nella seconda fase	

Le spese ammissibili sono riconosciute ai sensi del comma c), par. 1) del art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013 applicando un rimborso forfettario ^{R1}pari^{R1} a euro 15.000,00 per ogni proposta.

La documentazione da produrre ai fini dell'ammissibilità della spesa è la seguente:

- **interventi di animazione del territorio:** documentazione probatoria relativa agli incontri, focus group, workshop, seminari, visite in campo, realizzati (verbali, slide presentate, registro presenze, documentazione fotografica etc.);
- **studi di fattibilità relativi all'idea progettuale e predisposizione del Piano di Progetto:** lo studio di fattibilità redatto e il piano di progetto corredato da bozza di regolamento del costituendo G.O. e dalla documentazione necessaria alla costituzione e al funzionamento del G.O.

Si precisa che trattandosi di rimborsi forfettari la verifica gestionale e contabile non dovrà essere effettuata attraverso l'analisi delle fatture e degli altri documenti probatori, normalmente verificati in caso di sovvenzioni basate sui "costi reali" dell'operazione, ma dovrà basarsi sulla verifica dei risultati o output effettivamente conseguiti dal progetto. (cfr. Nota AdG n. 2778 del 22/01/2020 Disposizioni operative sulle modalità di applicazione dei costi semplificati).

^{R1}Il rimborso è previsto esclusivamente per i G.O. che presenteranno la domanda di finanziamento per la SECONDA FASE, a condizione che risultino finanziati.

La domanda di Pagamento potrà essere presentata dalla Capofila del costituendo G.O. solo dopo che avrà ricevuto il decreto di concessione del sostegno alla seconda fase.^{R1}

3.3 Procedura di attivazione e presentazione della domanda di sostegno

La sottomisura 16.1 è attivata tramite Avviso pubblico con procedura valutativa per le sole fasi di ricevibilità e ammissibilità e verranno pubblicati due elenchi:

- istanze ammissibili
- istanze non ammissibili.

Ai costituenti G.O. che si trovano nel secondo elenco non è preclusa la presentazione alla SECONDA FASE.

3.3.1 Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata e inviata esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicativo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dalla data di attivazione del presente bando a mezzo avviso pubblico dell'ADG.

Sul portale SIAN deve essere caricata tutta la pertinente documentazione dematerializzata espressamente prevista dalle disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali –Ver. 2014-2022 approvate con DDG n. 4239 del 12/11/2021 a cui si rinvia.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle Istruzioni operative (SIN) Presentazione atti amministrativi (utente qualificato, firma elettronica) e al Manuale SIN - Compilazione delle domande di sostegno delle Misure non connesse alle superfici o agli animali.

3.4 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Alla domanda di sostegno dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- documento di riconoscimento del capofila del costituendo G.O. o del legale rappresentante del G.O. già costituito;
- elenco dei documenti allegati alla domanda;
- fascicolo aziendale di tutti i componenti del partenariato, correttamente costituito, aggiornato e validato;
- Piano di progetto preliminare riportante:
 - o le finalità del PEI perseguite;
 - o l'elenco delle focus area alle quali il progetto risponde con descrizione della coerenza rispetto ai fabbisogni regionali quali il progetto corrisponde;
 - o piano delle attività con chiara definizione degli output di progetto, dettaglio delle attività previste e della tipologia di spese ammissibili previste e corredata da documenti comprovanti la capacità tecnica organizzativa dei proponenti per il raggiungimento degli obiettivi del progetto di cooperazione.

3.5 Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi

Nella PRIMA FASE non verranno attribuiti punteggi. Verrà valutata la ricevibilità e l'ammissibilità in funzione della documentazione di cui al punto 3.4.

^{R1}Il G.O., per essere finanziato, dovrà:

- 1) presentare una istanza nella PRIMA FASE che sia ricevibile e ammissibile;
- 2) partecipare al bando SECONDA FASE;
- 3) risultare ammissibile nella graduatoria definitiva delle domande di sostegno della SECONDA FASE;
- 4) risultare finanziato con decreto di concessione del sostegno alla SECONDA FASE.

La notifica del decreto di concessione del sostegno alla SECONDA FASE autorizzerà gli aventi diritto a presentare la domanda di pagamento corredata di tutta la documentazione richiesta e degli output previsti dal precedente paragrafo 3.2.1.^{R1}

4 SECONDA FASE: Implementazione del Piano di Progetto

4.1 Durata e termini di realizzazione dell'intervento

^{R1}Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati è fissato in 24 mesi, salvo proroghe come disciplinate dall'art. 7.2 delle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - versione 2014-2022 approvate con D.D.G n. 4239 del 12/11/2021", tale termine decorre dalla data di notifica del provvedimento di concessione del sostegno adottato dal competente Ufficio Regionale. In ogni caso la rendicontazione finale delle spese non dovrà avvenire oltre il termine del 30 giugno 2025 per consentire le procedure di verifica e di erogazione finale, entro la scadenza del Programma.^{R1}

4.2 Massimali d'investimento

Sono finanziabili progetti definitivi di cooperazione che rispettano i requisiti di cui al paragrafo 3.2 "*Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità*" per una spesa ammissibile massima pari a € 500.000,00.

4.3 Forma e intensità del sostegno

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, come sovvenzione globale (global amount), a copertura sia dei costi della cooperazione sia dei costi di realizzazione del progetto innovativo.

Per la realizzazione di progetti dei GO, il sostegno è pari a 100%, salvo che per le operazioni che rientrano in un tipo contemplato da un'altra misura del Reg. (UE) n. 1305/2013, per le quali si applica l'importo massimo o l'aliquota massima del sostegno. Per le tipologie (investimenti produttivi) riconducibili ad altre Operazioni del PSR, l'intensità dell'aiuto è quella stabilita dall'allegato II al Reg. (UE) n. 1305/2013 propria della Misura a cui si riferisce l'Operazione ammessa a sostegno, così come modificato dal Reg. (UE) 2020/2220.

Nel caso di investimenti non produttivi (materiali durevoli destinati esclusivamente ad attività di sperimentazione e di ricerca) l'intensità di aiuto è del 100% e il sostegno copre la quota di ammortamento del bene per la durata del progetto.

In nessun caso l'investimento è ammissibile per costi inerenti il miglioramento di un bene immobile.

Qualora i contributi saranno riconosciuti con le modalità stabilite dal regime «*de minimis*» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, art. 3, l'aiuto «*de minimis*» viene concesso e attribuito al singolo partner che sostiene la spesa, sebbene la rendicontazione delle spese debba essere effettuata a cura del soggetto capofila per tale ragione, i singoli partner sono tenuti a presentare la dichiarazione *de minimis*, sulla base del modello allegato all'Avviso.

4.4 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

4.4.1 Beneficiari

Il beneficiario del sostegno della seconda fase è il Gruppo Operativo, già costituito o che si impegna a costituirsi perentoriamente entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco definitivo dei progetti ammissibili a finanziamento in una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore, formalizzate giuridicamente (ad es. associazioni temporanee di scopo ATS, consorzi, contratti di rete). Possono presentare una domanda di sostegno sia i potenziali G.O. che hanno partecipato alla fase di Fase 1 di *Setting Up* sia i G.O. che non hanno presentato la domanda nella prima fase, con le medesime caratteristiche di cui al punto 1.3.

4.4.2 Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

Il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda (rilascio informatico sul SIAN), i requisiti e le condizioni di seguito indicate, pena l'inammissibilità della stessa.

- 1.** costituire e aggiornare il fascicolo aziendale ogni volta che si registrano modifiche;
- 2.** essere titolare di partita Iva con codice di attività agricola, iscritto ai registri della C.C.I.A.A., nella sezione speciale imprese agricole (ove pertinente);
- 3.** essere iscritto all'INPS (ove pertinente);
- 4.** avere un titolo di piena disponibilità dei beni su cui realizzare gli investimenti. Nel caso in cui sia necessario acquisire titoli abilitativi gli stessi dovranno essere prodotti prima della notifica del decreto di concessione del sostegno.

Ciascun G.O. deve dotarsi di un regolamento interno che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti d'interesse, evidenziando quindi ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione delle attività progettuali e del sostegno eventualmente ricevuto tramite la sottomisura 16.1.

Presentare un Piano di progetto (così come definito nel capitolo 9) che contenga:

- la descrizione del tema/problema pratico da risolvere/opportunità pratiche da cogliere;
- la descrizione dello stato dell'arte rispetto alla tematica oggetto dell'intervento e specifica illustrazione del valore aggiunto che l'intervento porterebbe rispetto alle conoscenze disponibili;
- la declinazione degli obiettivi, dei risultati attesi e del contributo agli obiettivi del PEI;
- la descrizione degli eventuali rischi/vincoli attuativi o realizzativi e delle misure di mitigazione adottate;
- la descrizione del progetto innovativo;
- la lista dei soggetti partecipanti al G.O. e la descrizione di ruoli, funzioni e responsabilità, compresa la suddivisione delle attività nell'ambito del progetto e i meccanismi di interazione tra i partner, con particolare riferimento alla ripartizione dei compiti nella realizzazione delle azioni, agli obblighi reciproci e nei confronti del soggetto partenariale;
- le tempistiche di svolgimento del Piano di Azione/progetto, che dovranno essere comprese tra un minimo di due anni e un massimo di tre anni;
- la descrizione del budget complessivo e la sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner;
- la descrizione delle attività di divulgazione e diffusione dei risultati del progetto, per esempio attraverso corsi, reti, consulenze, database permanenti;
- l'impegno a divulgare i risultati, sia positivi che negativi, dei progetti realizzati, in particolare attraverso la rete PEI, nel rispetto di quanto stabilito nel piano di divulgazione allegato al progetto.

4.5 Accordo di partenariato / cooperazione

L'avviso, in accordo con la scheda di misura, supporta la cooperazione tra i diversi operatori delle filiere, inclusi gli operatori dei settori della trasformazione e della commercializzazione, o tra operatori che si occupano di tematiche trasversali di sviluppo, inclusi organismi professionali, organizzazioni interprofessionali, strutture di ricerca, soggetti erogatori di consulenza. La cooperazione viene formalizzata giuridicamente in una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore, formalizzate giuridicamente (ad es. associazioni temporanee di scopo ATS, consorzi, contratti di rete).

Nell'ambito del progetto di cooperazione i soggetti si impegnano reciprocamente, in attuazione di un programma comune, a collaborare in forme ed ambiti attinenti le proprie

attività, scambiando informazioni e/o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica e/o realizzando in comune determinate attività attinenti l'oggetto di ciascuna impresa. Attraverso la cooperazione più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un accordo, a collaborare per il progetto. L'accordo deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare la denominazione sociale di ogni ditta partecipante, l'indicazione la definizione di un programma di cooperazione e il regolamento di funzionamento.

4.6 Interventi e spese ammissibili

La seconda fase finanzia l'intervento di implementazione del piano di progetto che i G.O. intendono sviluppare, collaudare, adattare o realizzare, in cui sia tracciato puntualmente l'intero processo di realizzazione, i risultati che si intendono conseguire, nonché il contributo che il progetto stesso offre agli obiettivi del PEI di incrementare la produttività e migliorare la gestione sostenibile delle risorse.

Sono ammissibili nell'ambito della seconda fase della presente sottomisura le spese legate al PROGETTO INNOVATIVO del G.O. e strettamente inerenti alle attività effettivamente svolte per il raggiungimento dell'obiettivo innovativo progettuale, nel rispetto dei limiti previsti nel Regolamento (UE) n. 1305/2013 e nelle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020.

Sono ammissibili le spese ragionevoli, congrue, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

In particolare, nell'esercizio delle attività progettuali, sono ammissibili i seguenti costi:

1. costi diretti relativi alla realizzazione del Piano di progetto e indispensabili alla sua realizzazione, inclusi i costi di esercizio della cooperazione, e in particolare inerenti:
 - a) personale, incluso il personale dedicato all'attività di coordinamento e gestione del progetto;
 - b) missioni e trasferte legate alla realizzazione del progetto;
 - c) servizi esterni direttamente collegati alla realizzazione di specifiche attività previste (es. consulenze esterne qualificate, realizzazione di materiale informativo, pubblicazioni, diffusione dei risultati delle ricerche, organizzazione di seminari, convegni);
 - d) acquisto di brevetti, licenze e software connessi alle attività specifiche del progetto ed indispensabili al suo svolgimento;
 - e) costruzione e verifica di prototipi;
 - f) investimenti strettamente funzionali alla realizzazione del progetto;
 - g) test, analisi di laboratorio e sensoriali (panel test), compresi costi di beni di consumo;
 - h) prove in campo;
 - i) noleggio e/o quote di ammortamento del materiale durevole (es. attrezzature, arredi) indispensabili per la realizzazione del progetto;
 - j) spese generali (es. spese amministrative e legali per la costituzione del G.O. non ancora costituiti al momento della presentazione della domanda di sostegno, utenze, affitto locali, studi di mercato e piani aziendali, progettazione per nuovi prodotti e/o processi);
2. spese relative al facilitatore o innovation broker (persona fisica o giuridica);
3. spese per le attività di divulgazione dei risultati e partecipazione alla rete PEI;
4. spese di informazione e di divulgazione diverse da quelle previste dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e s.m.i..

Qualora il G.O. comprenda anche partner di regioni diverse dalla Sicilia, la presente sottomisura sosterrà tutti i costi di cooperazione del G.O. selezionato con il presente PSR e i costi del progetto sostenuti nel territorio siciliano. Per i criteri dell'ammissibilità delle spese

si rimanda a quanto previsto dalle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - versione 2014-2022 approvate con DDG n. 4239 del 12/11/2021”.

Il sostegno **non è concesso** per le seguenti categorie di interventi:

- interventi svolti da un gruppo preesistente e/o che si inseriscono in un progetto già in essere, ovvero relativi ad attività, lavori o acquisti realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno;
- interventi che in modo evidente non possano portare a risultati innovativi, come ad esempio quelli volti a confrontare le prestazioni di macchinari agricoli facilmente disponibili nel mercato;

I costi sostenuti per la realizzazione del Progetto di cooperazione sono riconducibili alle seguenti classi di costo e categorie di spesa secondo la profilatura presente sul SIAN e sulla base della facoltà di rendicontare, dove possibile, a costi semplificati:

Voci di spesa previste dal Piano Finanziario	Voci di spesa da riportare sul SIAN in domanda di pagamento
Personale dipendente	SPESE PER IL PERSONALE
Personale non dipendente (assegnisti/borsisti/contratti atipici)	
Imprenditore agricolo	
Consulenze esterne	SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO DEI GO
Servizi esterni	
Materiali di consumo	
Missioni e rimborsi spese	
Investimenti Immateriali	
^{R2} Investimenti materiali ^{R2}	COSTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Spese generali: Spese dirette e indirette	SPESE GENERALI

^{R2} Si specifica che la domanda di anticipo potrà essere presentata esclusivamente per gli importi progettuali che si riferiscono a spese per il personale e a costi relativi alla realizzazione del progetto (investimenti materiali). ^{R2}

Le specifiche per ciascuna categoria di spesa, le modalità di definizione della spesa e la documentazione che i beneficiari dovranno fornire a supporto della stessa sono trattati nell'allegato n. 6 “Spese ammissibili e modalità di rendicontazione”.

4.6.1 Spese non ammissibili

Non sono ammessi:

- spese sostenute oltre il termine previsto per la rendicontazione, fatte salve specifiche norme in materia di riduzioni e sanzioni adottate dall'autorità di gestione applicabili in caso di ritardo nella rendicontazione;
- acquisto di attrezzature, software, consulenze e spese per il personale, nonché acquisto o costruzione di beni immobili non strettamente funzionali al Piano;
- costi per l'acquisto di terreni e beni immobili, diritti di produzione agricola, diritti all'aiuto
- tasse, sanzioni e interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- IVA, tranne i casi in cui non può essere recuperata, ed altri oneri per imposte e tasse;

- spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari;
- spese sostenute o quietanzate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- spese per ricerca di base (stand alone research);
- opere di manutenzione ordinaria;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- acquisto di materiali e/o attrezzature usati; non è ammissibile l'acquisto di attrezzature di seconda mano, nonché quanto previsto e alle condizioni sancite all'art. 13 del Reg. delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione.

Per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo, si rinvia alle previsioni contenute nel Regolamento (UE) n. 1305/2013 e nelle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020.

4.7 Procedura di attivazione e presentazione della domanda di sostegno

La sottomisura 16.1 è attivata tramite Avviso pubblico con procedura valutativa.

Superate le fasi di ricevibilità e ammissibilità, le domande di sostegno, saranno valutate e selezionate attraverso l'applicazione dei criteri di selezione ^{R1} con le modifiche approvate dal CdS con la Procedura scritta n.2/2022, chiusa il 29 marzo 2022 con nota prot. n.21459.^{R1}

4.7.1 Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata e inviata esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicativo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) a seguito di apposito avviso dell'AdG ^{R1} entro 60 gg^{R1} solari e consecutivi.

Sul portale SIAN deve essere caricata tutta la pertinente documentazione dematerializzata.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle Istruzioni operative (SIN) Presentazione atti amministrativi (utente qualificato, firma elettronica) e al Manuale SIN - Compilazione delle domande di sostegno delle Misure non connesse alle superfici o agli animali.

4.8 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

4.8.1 Documentazione da produrre a supporto della domanda di sostegno

Alla domanda di sostegno dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- documento di riconoscimento del capofila del costituendo G.O. o del legale rappresentate del G.O. già costituito;
- elenco dei documenti allegati alla domanda;
- fascicolo aziendale di tutti i componenti del partenariato, correttamente costituito, aggiornato e validato e contenente il legame associativo del costituito o costituendo G.O.;
- scheda di auto-valutazione per l'attribuzione del punteggio;
- patto d'integrità sottoscritto dal beneficiario;
- Piano di Progetto, redatto secondo il modello allegato all'Avviso, che deve riportare i seguenti contenuti minimi:
 - o descrizione analitica del problema da risolvere/opportunità da promuovere, corredata da specifici indicatori economici e/o ambientali e di risultato;
 - o elenco motivato dei fabbisogni regionali ai quali il progetto risponde;
 - o descrizione puntuale delle attività che si prevede di svolgere per trasferire l'innovazione nel contesto aziendale;
 - o elenco degli obiettivi del PEI, ai quali risponde il progetto e descrizione dettagliata della coerenza con gli stessi;
 - o elenco delle focus area alle quali il progetto risponde indirettamente e descrizione dettagliata della coerenza;
 - o temi trasversali intercettati e descrizione dettagliata della coerenza;
 - o elenco dei partner, con specifica indicazione della qualifica e attribuzione delle specifiche competenze, attività e responsabilità;

- elenco e descrizione dei documenti tecnici e/o scientifici relativi all'innovazione da introdurre nel contesto aziendale, in grado di dimostrare la validità del progetto rispetto agli obiettivi prefissati;
- piano finanziario generale e distinto per annualità, partner e interventi;
- piano di divulgazione, da allegare al progetto;
- curricula di ciascun partner;
- n. 3 preventivi di spesa, redatti ai sensi del paragrafo 3.5.1 delle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - versione 2014-2022 approvate con DDG n. 4239 del 12/11/2021" ove pertinenti per le voci di spesa di cui al paragrafo 4.6;
- documenti tecnici e/o scientifici afferenti all'innovazione proposta in grado di dimostrarne la validità e i risultati ottenuti in altri ambiti (ad esempio, territoriali e/o di filiera);
- eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei punteggi dei criteri di selezione.
- accordo di cooperazione con impegno a costituire il Partenariato, sottoscritto da ogni singolo componente, ai sensi del D.P.R. 445/2000. In caso di G.O. già costituendo allegare l'accordo di cooperazione con impegno a costituire il Partenariato, sottoscritto da ogni singolo componente, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- mandato collettivo speciale con rappresentanza con il quale i partner del costituendo G.O. individuano e designano, fra loro, un soggetto capofila; il mandato deve avere i contenuti minimi indicati nel paragrafo 5 "Impegni e obblighi del beneficiario" del presente Avviso;

Dovrà essere prodotta, inoltre, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante le seguenti dichiarazioni di impegno a:

- in caso di costituendo G.O., costituirsi, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammesse a finanziamento, in una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore, formalizzate giuridicamente (ad es. associazioni temporanee di scopo ATS, consorzi, contratti di rete);
- mantenere il requisito del punteggio di selezione per l'intera durata dell'impegno;
- di non aver beneficiato di altri aiuti pubblici per le stesse tipologie di spese ammissibili;
- di garantire le attività di divulgazione dei risultati e la partecipazione alla rete PEI; i risultati della ricerca e/o eventuali prototipi o brevetti risultanti dall'attività di trasferimento dell'innovazione prevista saranno di proprietà della Regione Siciliana;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
- conservare presso la sede del soggetto capofila la documentazione probatoria relativa allo svolgimento delle attività progettuali (materiale informativo, registri presenze, verbali, relazioni, eventuali note di ordine, preventivi, studi di mercato, piani aziendali, ecc.);
- garantire la presenza dell'emblema dell'Unione e il riferimento al sostegno del FEASR in tutti i materiali utilizzati per le azioni di informazione e divulgazione, oltre che della Regione Siciliana e della sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2020.

4.8.1.1 Documentazione per le Società/Associazioni/Cooperative da presentare in sede di istruttoria tecnico-amministrativa

Le Società/Associazioni/Cooperative dovranno presentare ulteriore documentazione rispetto a quella individuata nell'art. 4.8.1 la documentazione che segue:

1. Atto costitutivo e statuto.
2. Dichiarazione attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA (data di iscrizione, qualifica o sezione, numero di repertorio, forma giuridica, attività prevalente esercitata, data di inizio dell'attività, titolari di cariche o qualifiche, ecc.);

3. Attestato d'iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative rilasciato dalla CCIAA competente di cui al DM 23/06/2004 (ove pertinente).
4. Dichiarazione resa a norma di legge dal legale rappresentante della società/associazione/ cooperativa, attestante che l'organismo non si trova in stato fallimentare.
5. Elenco nominativo complessivo dei soci, a firma del rappresentante legale.
6. Delibera dell'organo competente della cooperativa/società/associazione di approvazione dell'iniziativa, di condivisione delle finalità oggetto della sottomisura 16.1; di delega del rappresentante legale a presentare domanda di sostegno; di assumere l'impegno nei cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale del sostegno o aiuto ad osservare gli impegni e gli obblighi riportati al successivo punto 5 "Impegni ed obblighi dei beneficiari" e assumere ogni responsabilità conseguente, nei confronti dell'Amministrazione Regionale.

4.9 Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi

La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverranno nel rispetto dei criteri sotto riportati, definiti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento UE n. 1305/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Per la valutazione di merito i punteggi saranno attribuiti alle domande ritenute ammissibili, sulla base dei criteri di seguito indicati. **Non saranno attribuiti punteggi per i criteri non supportati dalla relativa documentazione.**

Il prospetto che segue riporta per singolo criterio la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione comprovante il possesso del requisito all'atto di presentazione della domanda.

Si evidenzia che ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito il richiedente dovrà compilare l'apposito quadro della domanda di sostegno riportante i criteri e i relativi punteggi. Si specifica che il punteggio auto-attribuito non può essere corretto/modificato dal richiedente dopo la presentazione della domanda di sostegno. Anche l'omessa auto-attribuzione del punteggio non può essere oggetto di richiesta di rettifica dopo la presentazione della domanda di sostegno.

In sede di presentazione della domanda di sostegno, dovrà essere prodotta la scheda tecnica di auto-valutazione redatta in forma di perizia asseverata da parte del tecnico professionista, nella quale vengono riportati gli interventi previsti dall'iniziativa progettuale e i criteri di selezione con i relativi punteggi auto-attribuiti. Tale scheda deve essere firmata anche dal titolare della domanda di sostegno.

Verrà valutata la ricevibilità e l'ammissibilità in funzione della documentazione di cui al punto 4.8.1.

Di seguito si riporta la tabella con i criteri di selezione e l'attribuzione dei punteggi.

I criteri di selezione si dividono in due tipologie:

- A. **criteri generali** che sono auto-valutati dal beneficiario e che saranno verificati e confermati dall'amministrazione (max 50 punti);
- B. **criteri tecnico scientifici** che verranno valutati da una commissione composta da un numero dispari di Esperti Tecnico Scientifici (anche esterni all'amministrazione) nominati dall'A.d.G. su proposta del Dirigente responsabile della sottomisura (max 50 punti).

Ai fini dell'ammissione in graduatoria della domanda di sostegno è necessario conseguire un punteggio minimo complessivo pari a 30, derivante da almeno 3 criteri di selezione.

MISURA 16 - COOPERAZIONE				
SOTTOMISURA 16.1 - SOSTEGNO ALLA CREAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEI PEI				
CRITERI DI SELEZIONE <u>SECONDA FASE</u>				
A) CRITERI GENERALI				
PRINCIPIO DEI CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGIO MAX ASSOCIATO	DESCRIZIONE CRITERIO		PUNTEGGIO	DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEL REQUISITO
COMPLETEZZA E QUALITÀ DEL PARTENARIATO, IN RELAZIONE ALLA PROBLEMATICA DA AFFRONTARE E AL PROGETTO DA IMPLEMENTARE (MAX 15 PUNTI)	Tipologia dei soggetti coinvolti (max 10 punti)	soggetti appartenenti a segmenti della filiera, diversi dalla produzione (fornitori di mezzi tecnici e materie prime, trasformatori e operatori commerciali)	4	Nel Piano di Progetto: - elenco dei soggetti coinvolti; - curricula e descrizione delle attività svolte in relazione alla fase progettuale alla quale partecipano; - individuazione precisa della/e tipologia/e alla quale/i afferiscono.
		soggetti detentori dell'innovazione (enti di ricerca pubblici e/o privati)	3	
		soggetti attuatori della sperimentazione e/o del collaudo dell'innovazione (quali centri per l'innovazione, aziende sperimentali, laboratori)	2	
		Innovation broker qualificato (anche come consulente)	1	
	Grado di coinvolgimento delle imprese agricole, agroalimentari e/o forestali in termini di budget percentuale di progetto a loro destinato (max 5 punti)	dal 30% al 60% del budget di progetto	2	Nel Piano di Progetto: - piano finanziario.
		oltre il 60% del budget di progetto	5	
GRADO DI RAPPRESENTATIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO, AGROALIMENTARE E FORESTALE REGIONALE ALL'INTERNO DEL PARTENARIATO (MAX 12 PUNTI)	Numero di imprese agricole e/o forestali coinvolte N.B.: il punteggio sarà attribuito solamente in caso di partecipazione di un numero di imprese superiore a 3 che abbiano una P.L.S. complessiva di almeno 50.000,00 euro (per le imprese agricole) o una superficie complessiva di almeno 50 ettari (per le imprese forestali) (max 5 punti)	dal 21% al 40% del totale dei partner	2	Nel Piano di Progetto: - elenco dei partner.
		oltre 40% fino al 60% del totale dei partner	3	
		oltre il 60% del totale dei partner	5	
	Presenza di imprese in forma associata (tipo OP, cooperative, associazioni di produttori)		1	Nei Fascicoli Aziendali dei partner.
	Presenza di imprese di trasformazione del settore primario		1	
	Partecipazione al G.O. di almeno un soggetto che ha beneficiato dell'affidamento in regime di concessione di terreni agricoli appartenenti alla "Banca della Terra di Sicilia". N.B.: per attivare il punteggio è necessario che ai partner interessati al criterio venga attribuita una % cumulativa di budget non inferiore al 5% del totale delle spese ammissibili al progetto.		2	
	Partecipazione al G.O. di almeno un soggetto che corrisponde alla definizione di "Giovane Agricoltore ai sensi dell'art. 2 par. 1 lettera n del REG UE n. 1305/2013 che si è insediato a partire dal 01/01/2014. N.B.: per attivare il punteggio è necessario che ai partner interessati al criterio venga attribuita una % cumulativa di budget non inferiore al 5% del totale delle spese ammissibili al progetto.		2	
	Presenza di imprese del settore primario presenti nel mercato con prodotti finiti destinati alla vendita		1	

PRINCIPIO DEI CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGIO MAX ASSOCIATO	DESCRIZIONE CRITERIO		PUNTEGGIO	DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEL REQUISITO
POTENZIALE RICADUTA DEL PROGETTO SULLA PRATICA AGRICOLA (MAX 8 PUNTI)	Ricaduta dei risultati progettuali	Il piano di progetto presenta caratteri di innovazione e i risultati dell'iniziativa sono applicabili al solo contesto produttivo e/o territoriale di riferimento	2	Nel Piano di progetto: - sezione ricaduta risultati progettuali
		Il piano di progetto presenta caratteri di innovazione e i risultati dell'iniziativa sono trasferibili e replicabili in un altro contesto produttivo e/o territoriale	4	
		Il piano di progetto presenta caratteri di innovazione e i risultati dell'iniziativa sono trasferibili e replicabili in molteplici contesti produttivi e/o territoriali	8	
QUALITÀ DEL PIANO DI DIVULGAZIONE DEI RISULTATI DELL'INNOVAZIONE (MAX 15 PUNTI)	Ambito territoriale della divulgazione (max 3 punti)	nazionale	2	Piano di progetto Piano di divulgazione allegato
		UE	3	
	Canali di divulgazione (max 12 punti)	Portale web dedicato, da aggiornare per l'intera durata del progetto e per i due anni successivi, conferenze, seminari.	1	
		Televisione, quotidiani a stampa o on line	1	
		Riviste specializzate	2	
		Campi dimostrativi e giornate di campagna	3	
		Manuale per la divulgazione dell'innovazione	2	
		Ricorso alla rete PEI	3	

B) CRITERI TECNICO SCIENTIFICI				
PRINCIPIO DEI CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGIO MAX ASSOCIATO	DESCRIZIONE CRITERIO		PUNTEGGIO	DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEL REQUISITO
VALIDITÀ TECNICO SCIENTIFICA DEL PIANO DI PROGETTO (MAX 50 PUNTI)	Coerenza tra l'idea progettuale e le focus area del PSR alle quali contribuisce indirettamente (max 8 punti)	1a, 1b, 2a	1	Nel Piano di progetto: - Elenco delle focus area alle quali il progetto risponde indirettamente e descrizione dettagliata della coerenza.
		4a	3	
		5a, 5b, 5c, 5d, 5e	3	
		6a	1	
	Coerenza tra l'idea progettuale e temi trasversali (max 4 punti)	Ambiente	2	Nel Piano di progetto: - Temi trasversali intercettati e descrizione dettagliata della coerenza.
		Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici	2	
	Coerenza tra il progetto e i fabbisogni regionali individuati nella scheda di misura (max 10 punti)	Creazione di filiere, collegamento diretto delle imprese agricole con la trasformazione e con i mercati (F08), integrazione tra produttori aumento dei livelli di concentrazione dell'offerta (F07)	1	Nel Piano di Progetto: - Elenco motivato dei fabbisogni regionali ai quali il Progetto risponde.
		Conservazione e miglioramento della qualità del suolo, difesa del territorio dal dissesto idrogeologico e dall'erosione superficiale (F13), tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee (F14), riduzione di emissione di CO2 e incremento del carbonio organico dei suoli (F18)	4	
		Creazione, avvio e sviluppo di attività economiche extra- agricole (F04)	1	
		Produzione e utilizzo di energia da fonti rinnovabili (F16)	3	
		Adesione a regimi di qualità e promozione e informazione dei prodotti di qualità sui mercati (F09), miglioramento della tracciabilità del prodotto, favorendo l'identificazione con il territorio e sostenendo le produzioni di qualità (F06)	1	
	Descrizione analitica, corredata da indicatori economici e/o ambientali, della capacità dell'innovazione proposta di risolvere il problema/fabbisogno concreto dell'impresa agricola, agroalimentare e/o forestale e/o di offrirle un'opportunità di innovazione, con evidenza delle relazioni causa-effetto. (max 8 punti)	sufficiente	2	Nel Piano di progetto: - sezione indicatori economici e/o ambientali.
		buona	4	
		ottima	8	
	Esplicitazione, comprovata documentale della validità tecnico scientifico dell'idea progettuale. <i>Per la valutazione ottima (12 punti), è condizione necessaria (ma non sufficiente) la presenza di un Responsabile Scientifico che possieda le competenze e l'esperienza necessaria al fine di garantire la validità tecnico – scientifica del progetto.</i> (max 12 punti)	sufficiente	3	Nel Piano di progetto: - sezione documenti tecnici o scientifici relativi all'innovazione da introdurre nel contesto aziendale.
		buona	6	
		ottima	12	
	Capacità dell'innovazione proposta di produrre risultati pratici in grado di mantenersi e autoalimentarsi nel tempo, tramite il riferimento ad appositi indicatori di risultato. (max 8 punti)	sufficiente	2	Nel Piano di progetto: - sezione degli indicatori di risultato
		buona	4	
		ottima	8	

A parità di punteggio saranno attribuite in ordine decrescente le seguenti priorità:

- soggetto richiedente o legale rappresentante anagraficamente più giovane (data di nascita da rilevare nel documento d'identità);
- imprese agricole che propongono la realizzazione degli interventi su beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 7 comma 3 L.R. 20/11/2008 n. 15). Nel caso specifico dovrà essere presentata documentazione probante l'affidamento, l'assegnazione o la gestione di tali beni confiscati alla criminalità organizzata;
- la domanda di sostegno che è stata presentata per prima in conformità alle modalità e termini di presentazione della stessa previsti dall'Avviso "farà fede il numero di domanda". In caso di presentazione di domanda di rettifica farà fede il numero riportato nella stessa ai fini dell'attribuzione della priorità.

R1

5 Impegni ed obblighi del beneficiario

Il beneficiario con la sottoscrizione della domanda è tenuto, nei cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale del sostegno, ad osservare i seguenti impegni e obblighi (ove pertinenti):

- non apportare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione/investimento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
- non cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene realizzato con il contributo pubblico ricevuto;
- non alterare la natura o le condizioni di esecuzione e non conferire un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- non cambiare l'assetto proprietario ovvero non cessare o rilocalizzare una attività produttiva al di fuori della Regione Sicilia;
- a comunicare tempestivamente all'Ufficio che ha concesso e liquidato l'aiuto ogni variazione o cambiamento intervenuti sull'operazione o investimento;
- rispettare tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente e pari opportunità
- dare evidenza al finanziamento dell'intervento, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del regolamento 1303/2013, nonché da quanto alle disposizioni del Capo II del Regolamento di Esecuzione (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5).

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

6 Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si farà riferimento al PSR Sicilia 2014/2022, alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti nonché alle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - versione 2014-2022 approvate con DDG n. 4239 del 12/11/2021", ed in particolare per le materie che seguono:

- procedura di attivazione e presentazione della domanda di sostegno;
- modalità di presentazione della domanda di sostegno;
- domanda di rettifica per errore palese;
- acquisizione e trattamento della domanda di sostegno – AdG;
- presentazione della domanda di pagamento – richiedente;
- acquisizione e trattamento della domanda di pagamento (DDP) - AdG;
- ammissibilità e istruttoria di pagamento, Istruttoria domanda di anticipo e SAL, istruttoria domanda di saldo;
- tracciabilità dei pagamenti;
- applicazione riduzioni/sanzioni;
- cumulo.

Ed inoltre, "Norme generali per la realizzazione delle operazioni":

- varianti/interventi che non costituiscono varianti;
- principio di flessibilità degli investimenti;
- proroghe;
- rinunce o recessi;
- soccorso istruttorio;
- stabilità delle operazioni;

- cantierabilità;
- comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
- informazione e pubblicità, posizionamento e caratteristiche delle targhe e dei cartelloni;
- riduzioni.

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.lgs. del 10.08.2018, n. 101 e del Reg. (UE) 2016/679, tutti i dati saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

7 Complementarietà

Gli interventi proposti nell'ambito della sottomisura 16.1 dovranno rispettare le linee di complementarietà indicate nel PSR Sicilia 2014/2020, capitolo 14 "Informazioni sulla complementarietà", nel rispetto di quanto previsto agli artt. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 59 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8 Focus Area:

Le priorità del PSR sono articolate in focus area che costituiscono obiettivi specifici su cui si devono concentrare gli interventi finanziati all'interno dello sviluppo rurale. La misura contribuisce direttamente alla focus area 3a e indirettamente alle focus area: 1a, 1b, 2a, 4a, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 6a e a tutti gli obiettivi trasversali.

1a Stimolare l'innovazione e la base di conoscenze nelle zone rurali;

1b Rinsaldare i nessi tra agricoltura e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro;

2a Incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali considerevoli;

3a Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;

4a Salvaguardia e ripristino della biodiversità, in particolare nelle zone Natura 2000;

5a Rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura;

5b Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;

5c Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiale di scarto, residui non alimentari ai fini della bio-economia;

5d Ridurre le emissioni di metano e di protossido di azoto a carico dell'agricoltura;

5e Promuovere il sequestro del Carbonio nel settore agricolo e forestale;

6a Favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione.

9 Definizioni specifiche dell'avviso:

Ai fini del presente avviso si intende per:

CAPOFILA. È uno dei componenti del G.O. designato dagli altri partner quale referente del gruppo.

Il capofila, dotato di mandato collettivo speciale con rappresentanza, presenta la domanda di sostegno (con relativi allegati) in nome e per conto degli altri soggetti ed è l'interlocutore di riferimento dell'Amministrazione Regionale per tutta la durata del progetto.

In fase di domanda di pagamento il Capofila presenta la domanda di pagamento in nome e per conto degli altri soggetti e, una volta ricevuto il contributo pubblico, trasferisce

quota parte di tale contributo agli altri partecipanti con le modalità indicate nel mandato collettivo speciale di rappresentanza.

FORNITORE. Soggetto giuridico coinvolto nella proposta progettuale dai partner del GO quale fornitore di beni e/o servizi.

GRUPPO OPERATIVO – G.O. I Gruppi Operativi sono aggregazioni flessibili di più soggetti, che si costituiscono per risolvere problematiche e/o sviluppare opportunità mediante l'utilizzo dell'innovazione; elaborano progetti che propongono alle istituzioni pubbliche per il finanziamento (Programma di sviluppo rurale, Horizon 2020, etc), operano secondo un approccio di rete che prevede l'interazione e la collaborazione fra tutti i soggetti che li costituiscono e adottano un proprio regolamento. Il GO deve essere costituito secondo una delle forme giuridiche previste al par. 6, ossia reti-contratto, ATI o ATS. ^{R1}Ai fini del presente Avviso i G.O. devono essere formati da almeno 2 soggetti appartenenti alle seguenti categorie: aziende agricole, enti di ricerca, consulenti, imprese che lavorano nel settore agricolo, alimentare e forestale. Dei 2 soggetti almeno 1 deve essere una azienda agricola. ^{R1} I soggetti imprenditoriali devono inoltre avere sede operativa sul territorio regionale.

INNOVATION BROKER. L'innovation broker o intermediario dell'innovazione è un facilitatore del processo di individuazione dei bisogni di innovazione, di aggregazione dei soggetti interessati, di redazione del progetto di trasferimento dell'innovazione e di animazione del partenariato durante l'attuazione del progetto.

Sono considerati innovation broker i soggetti che operano nell'ambito della intermediazione dell'innovazione con funzioni di: analisi dei bisogni di innovazione, scoperta di idee innovative, facilitazione dell'aggregazione dei soggetti interessati, redazione di progetti di innovazione con modalità partecipative, identificazione delle fonti di finanziamento per l'attuazione dei progetti, animazione del partenariato nella fase di attuazione del progetto e, infine, di implementazione di processi di adozione delle innovazioni risultanti dai progetti.

Ai fini del presente Avviso può ricoprire il ruolo di innovation broker e svolgere le funzioni sopra individuate, un membro del G.O., a condizione che rientri tra le categorie ammissibili di soggetti che ne possono far parte come specificato al paragrafo 6. In alternativa il G.O. può ricorrere al lavoro di intermediazione svolto da un innovation broker esterno acquisendo i suoi servizi.

INNOVAZIONE. Nell'ambito della presente sottomisura per "innovazione" deve intendersi "l'attuazione di un prodotto (bene o servizio) nuovo o significativamente migliorato, di un processo o di un metodo di commercializzazione nuovo o significativamente migliorato, di un metodo organizzativo relativo alla gestione economico/finanziaria dell'ambiente di lavoro o delle relazioni esterne" (SCAR 2012). L'innovazione può essere costituita, quindi, dal risultato di una soluzione nuova rispetto ad una particolare esigenza concreta (per esempio, riduzione dei costi o crescita della qualità o diversificazione della produzione, qualificazione e rintracciabilità), che in linea di principio trova una più facile attuazione dal momento che viene condivisa coi beneficiari finali già dal momento del suo sviluppo, oppure può consistere in una attività di aggiustamento e attualizzazione di una idea originaria, utilizzata ancora nella sua strutturazione di base, della quale sarebbe possibile sfruttare le potenzialità mediante significativi interventi di miglioramento sull'attività agricola di produzione primaria e/o di trasformazione e/o agroindustriale, avallati da attori qualificati, da laboratori di ricerca e dal supporto tecnico scientifico.

INNOVAZIONE DI PROCESSO l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di

sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

INVESTIMENTI PRODUTTIVI. Gli investimenti, funzionali al progetto, che danno un vantaggio all'attività di impresa svolta dal soggetto beneficiario per un periodo che va oltre la durata e l'obiettivo del progetto: acquisizioni a titolo definitivo di macchine e attrezzature, ecc. In generale sono beni suscettibili di uno sfruttamento a fini produttivi quelli utilizzabili nei processi produttivi dell'azienda con l'obiettivo di diminuirne i costi e/o aumentarne i ricavi. Nello specifico, il piano di progetto può comprendere taluni investimenti produttivi ammissibili ai sensi delle relative misure previste nel PSR Sicilia 2014-2022.

INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI. *“Investimenti che non portano a un aumento netto del valore o della redditività dell'azienda”.* Gli investimenti il cui vantaggio per il beneficiario è limitato alla durata e agli obiettivi del progetto e che sono esclusivamente finalizzati alla realizzazione di esso. L'investimento non produttivo è realizzato nel contesto di un progetto di una determinata durata, non copre l'intera acquisizione di beni materiali, ma solo il loro uso/ammortamento per la durata del progetto e non consiste in un miglioramento di beni materiali. Nello specifico si tratta di beni materiali durevoli destinati all'attività di sperimentazione e di ricerca per i quali viene rimborsato il 100% della quota di ammortamento per la durata del progetto.

PARTENARIATO EUROPEO PER L'INNOVAZIONE (PEI). Iniziativa lanciata dalla Comunicazione della Commissione europea “Iniziativa faro Europa 2020 - Unione dell'innovazione” che prevede tali Partnership con l'obiettivo di promuovere un nuovo approccio per ricerca e innovazione agendo su tre leve: la finalizzazione verso specifiche problematiche, il coinvolgimento di tutti i soggetti della catena della ricerca e dell'innovazione con particolare riferimento alle imprese, il coordinamento e la razionalizzazione di iniziative e strumenti esistenti.

Il Partenariato Europeo per l'Innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura" (PEI) promuove l'innovazione (tecnologica, organizzativa o sociale) nel settore agricolo, forestale e dei territori rurali incoraggiando gli attori operanti a diversi livelli istituzionali, geografici e settoriali a collaborare al fine di creare sinergie e contribuire agli obiettivi di crescita e di sviluppo attraverso progetti concreti;

PARTNER. Soggetto giuridico facente parte del G.O. e coinvolto nella proposta progettuale. Il partner sostiene l'onere finanziario delle attività di propria competenza e/o usufruisce di una positiva ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del piano di progetto.

PEI. L'European Innovation Partnership per la produttività e la sostenibilità in agricoltura, (art. 55 del Reg. UE n.1305/2013), ha il compito di promuovere una crescita sostenibile del settore agricolo e forestale, di garantire l'approvvigionamento alimentare, di migliorare l'attenzione all'ambiente dei processi produttivi agricoli e forestali, di gettare ponti fra ricerca e tecnologia, da un lato, e imprese e consulenti, dall'altro. La parte del PEI che si realizza nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale comporta tre tipologie di azioni: la creazione dei G.O., il collegamento in rete con gli altri G.O. italiani tramite la Rete rurale nazionale, il rapporto costante con la Rete europea del PEI.

Con la sottomisura 16.1, il G.O. deve divulgare i risultati raggiunti, sia positivi che negativi, dei progetti realizzati, in particolare attraverso la rete PEI, al fine di creare conoscenza liberamente utilizzabile da tutti.

PIANO DI PROGETTO (Allegato 1). “E’ un insieme complesso di azioni volte a: individuare le soluzioni innovative in grado di rispondere alle problematiche concrete delle imprese partecipanti, verificare nella pratica tali soluzioni mediante il coinvolgimento delle imprese stesse e modificarle per renderle più idonee alle esigenze operative reali, promuovere l'adozione delle innovazioni ritenute di successo presso le imprese partecipanti al progetto e presso altre imprese simili del territorio, diffondere i risultati del progetto a livello regionale, nazionale ed europeo mediante gli strumenti messi a disposizione dalla Rete rurale nazionale e dalla Rete europea del PEI.

PROTOTIPO. I prototipi sono primi modelli di macchine e impianti utilizzabili esclusivamente a fini sperimentali e non suscettibili di uno sfruttamento ai fini produttivi. Non è considerata realizzazione di prototipi la modifica di macchine e/o attrezzature presenti sul mercato. Il prototipo è realizzato per le specifiche esigenze del progetto test e frutto di ideazione/progettazione ad hoc.

ORGANISMO DI RICERCA E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA. Un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

RESPONSABILE TECNICO – SCIENTIFICO (R.T.S.). È colui/colei il quale/la quale è responsabile della qualità e dei contenuti scientifici del progetto e della aderenza delle attività svolte con gli obiettivi previsti. Pianifica le attività del progetto in fase di proposta e ne segue l'andamento in fase di attuazione, monitorando eventuali scostamenti e proponendo al legale rappresentante del soggetto proponente eventuali variazioni legate a motivi tecnico-scientifici. È responsabile della documentazione tecnico-scientifica di rendicontazione, intermedia e finale.

Il R.T.S. ha adeguata competenza nella materia inerente il piano di progetto, deve sottoscrivere il piano di progetto presentato dal capofila, sovrintendere alla corretta esecuzione delle attività di progetto e curare le attività di raccordo tecnico-scientifico con i partner.

Il R.T.S. deve essere dotato di elevata qualificazione scientifica nel campo delle infrastrutture di ricerca.

RICERCATORE. Ai fini del presente Avviso, per ricercatore si intende il “professionista impegnato nella concezione o nella creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi nuovi e nella gestione dei progetti interessati” (cfr. Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, Manuale di Frascati, OCSE, 2002).

SERVIZI DI CONSULENZA. in materia di innovazione: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati;

SOVVENZIONE GLOBALE. Qualora il piano di progetto comprenda operazioni ammissibili a finanziamento ai sensi di altre misure o sottomisure del programma l'intero costo delle operazioni è addebitato alla sottomisura 16.1 e si applica l'aliquota del sostegno della misura/sottomisura in questione come indicato nell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1305/2013.

SPESE DI PERSONALE. le spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario incluso l'impegno dell'imprenditore agricolo, nella misura in cui essi sono impiegati nelle attività progettuali;

SVILUPPO SPERIMENTALE. l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

10 Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11/03/2014, che

- integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e ss.mm.ii.;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e ss.mm.ii.;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e ss.mm.ii.;
 - Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e ss.mm.ii.;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza e ss.mm.ii.;
 - Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» e s.m.i.;
 - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e ss.mm.ii.;
 - Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 e ss.mm.ii.;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
 - Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2017 della Commissione, del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

- Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) N. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune;
- Decisioni: C(2015) 8403 *final* del 24/11/2015, che approva la versione 1.5 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea, C(2016) 8969 *final* del 20/12/2016, che approva la versione 2.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2017) 7946 *final* del 27/11/2017 che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 615 *final* del 20/01/2018 che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 8342 *final* del 03/12/2018 che approva la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2019) 9229 *final* del 16/12/2019 che

approva la versione 7.0 del PSR Sicilia, C(2020) 4912 *final* del 13/07/2020 che approva la versione 8.0 del PSR Sicilia; C(2020) 8655 *final* del 01/12/2020 che approva la versione 9.1 del PSR Sicilia; C(2021) 8530 *final* del 19/11/2021 che approva la versione 10.1 del PSR Sicilia.

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
- Legge regionale n. 7 del 21/05/2019, “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018 n.22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019 come integrata nella seduta del 5 novembre 2020 approvato con DM MIPAAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0014786 del 13/01/2021;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2020 n. 2588 recante Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Decreti legislativi 27/05/1999. n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
- Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n.25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA;
- Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative n. 11 - Istruzioni operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA;
- Manuale delle procedure dei controlli delle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali” nella versione 2014/2022 approvato con D.D.G. n. 4234 del 12/11/2021;
- Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - versione 2014-2022 approvate con DDG n. 4239 del 12/11/2021;
- Comunicazione relativa al Partenariato europeo per l’innovazione (PEI) “Produttività e sostenibilità dell'agricoltura” COM (2012)79 del 29 febbraio 2012;

- Linee Guida per la programmazione dell'innovazione e la realizzazione del PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura – Periodo di programmazione 2014-2020, Versione aggiornata Dicembre 2014;
- Decreto n. 7139 del 01/04/2015 del MiPAAF - Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel sistema agricolo, alimentare e forestale;
- Documento di indirizzo elaborato dal CREA: "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi" 14 settembre 2018.

Il presente Avviso sarà pubblicato nel sito ufficiale del PSR Sicilia 2014/2022: www.psr Sicilia.it e sul link <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura>

11 Elenco degli allegati

- All. n. 1A Format del Piano di Progetto FASE 1;
- All. n. 1B Format del Piano di Progetto FASE 2 - Consolidato;
- All. n. 2 Classificazione per aree problema (Tipo USDA CRIS) FASE 1 e 2;
- All. n. 3 Modello della Dichiarazione concessione aiuti in de minimis FASE 1 e 2;
- All. n. 4 Dichiarazione di impegno FASE 2;
- All. n. 5 Format dell'Accordo di Cooperazione FASE 2;
- All. n. 6 Spese ammissibili e modalità di rendicontazione FASE 2.

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sarà pubblicato un estratto con il quale si informa dell'avvenuta approvazione del presente Avviso e pubblicazione nel citato sito istituzionale.

IL DIRIGENTE GENERALE
ADG PSR Sicilia 2014-2022
Dario Cartabellotta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993